

COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA
Provincia di Milano



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/02/1996

Pubblicato all'albo pretorio dal 09/03/1996 al 24/03/1996

Ripubblicato all'albo pretorio dal 12/04/1996 al 27/04/1996

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2002

Entrato in vigore il 01/02/2002

INDICE

Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento
CAPO I°	OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI
Art. 2	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
Art. 3	Occupazioni d'urgenza
Art. 4	Richieste di occupazione
Art. 5	Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione
Art. 6	Istruttoria dell'istanza
Art. 7	Contenuto e rilascio della concessione. Deposito cauz.
Art. 8	Titolarità della concessione
Art. 9	Rinnovo e disdetta della concessione
Art. 10	Obblighi del concessionario
Art. 11	Modifica, sospensione e revoca della concessione
Art. 12	Decadenza della concessione e della autorizzazione
Art. 13	Corrispettivo per uso di beni comunali
Art. 14	Limiti delle occupazioni
Art. 15	Modalità d'uso dell'area in concessione
Art. 16	Canone di concessione
Art. 17	Esposizione di merce
Art. 18	Mestieri girovaghi e mestieri artistici
Art. 19	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 20	Esecuzione di lavori e di opere
Art. 21	Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art. 22	Autorizzazione ai lavori
Art. 23	Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.
Art. 24	Occupazioni con tende e tendoni
Art. 25	Affissioni
Art. 26	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

CAPO II – Sez. 1° DISCIPLINA DELLE TARIFFE

Art. 27	Disposizioni generali
Art. 28	Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
Art. 29	Criteri per la determinazione della tassa
Art. 30	Misurazione dell'area occupata. Criteri
Art. 31	Tariffe
Art. 32	Maggiorazioni e riduzioni
Art. 33	Denuncia e versamento della tassa
Art. 34	Esenzioni dalla tassa
Art. 35	Non applicazione della tassa
Art. 36	Accertamenti, rimborsi, e riscoss. Coattiva della tassa
Art. 37	Sanzioni
Art. 38	Il Funzionario Responsabile
Art. 39	Rinvio ad altre disposizioni
Art. 40	Pubblicità del Regolamento
Art. 41	Variazioni al Regolamento
Art. 42	Entrata in vigore

Sez. 2° TARIFFE

Occupazioni permanenti	Pag. 16
Occupazioni temporanee	Pag. 17

Art. 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "tassa" s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo precitato.

CAPO I°
OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 2: Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche comunali appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento. Per le luminarie natalizie deve essere fatta richiesta almeno 30 gg. prima della manifestazione. Non deve essere rilasciata autorizzazione per le occupazioni di pronto intervento che non modifichino la circolazione e per quelle momentanee. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare il nuovo codice stradale. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento di banchi finalizzati alla raccolta di firme.

Pertanto, le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.

2. Le occupazioni possono riguardare il suolo, il soprasuolo, il sottosuolo ed essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

3. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere, o di durata superiore, ma comunque inferiori all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche se concesse con tutti i giorni feriali della settimana.

Sono considerate temporanee:

- a) Le occupazioni delle aree di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- b) Le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno. Per tali occupazioni di applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%.

Art. 3: Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio Comunale via fax o con telegramma.

L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 4 Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale anche temporaneamente spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla Amministrazione comunale.

2. La domanda, redatta in carta legale, senza busta ed indirizzata al Sindaco, va consegnata all'Ufficio protocollo. In caso di trasmissione tramite il servizio Postale la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso ed il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;
- d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dalla occupazione, anche per piccole occupazioni temporanee, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti speciali.

5. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio Comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni previste.

Art. 5 Competenze nell'esame e nel rilascio della concessione.

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata al settore comunale tecnico comprese anche le seguenti richieste: tende fisse o retrattili, insegne di impianti pubblicitari (nei casi in cui è previsto il rilascio di autorizzazione edilizia), vetrinette esterne ai negozi e apparecchi di distribuzione e passi carrai.

Art. 6 Istruttoria dell'istanza.

1. Il settore competente, ricevuta l'istanza, da inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.

A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri Settori Comunali interessati e delle Commissioni comunali competenti.

Art. 7 Contenuto e rilascio della concessione. – Deposito cauzionale

1. In base ai risultati della Istruttoria di cui al precedente art. 6, l'Amministrazione Comunale rilascia o nega la concessione.

2. L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

3. La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta comunale, qualora lo richiedano la importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione le spese relative sono a carico del concessionario.

4. Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

5. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al Settore Tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fideiussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
- c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

7. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla osta del Comune.

Art. 8 Titolarità della concessione.

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione;

2. E' ammesso il godimento del bene concesso, a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per le occupazioni di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Art. 9 Rinnovo e disdetta della concessione.

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta alla Amministrazione comunale tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 10 Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere i condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune.

Art. 11 Modifica, sospensione e revoca della concessione.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi disordina pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo, senza interessi, esclusi qualsiasi altra indennità.

Art. 12 Decadenza della concessione e della autorizzazione.

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali;
- b) per mancato pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione;
- c) se, in caso di occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non sono realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;
- d) per violazione delle norme di cui all'art. 8 relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
- e) per uso diverso dall'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, ne esonera da quella ancora dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Art. 13 Corrispettivo per uso di beni comunali.

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniale sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canoni, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa.

2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 14 Limiti delle occupazioni.

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice Stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2.00. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale.

4. All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

Art. 15 Modalità d'uso dell'area in concessione.

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

Art. 16 Canone di concessione.

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta comunale.

3. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e modi stabiliti per il pagamento della tassa.

Art. 17 Esposizione di merce.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituiscono occupazione di spazio pubblico o di area aggravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art. 18 Mestieri girovagli e mestieri artistici.

Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautori, suonatori, ambulanti, ecc...) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 19 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e in ogni caso tra il punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere cinquecento metri.

Art. 20 Esecuzione di lavori e di opere.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 21 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc...nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc...

Art. 22 Autorizzazione ai lavori.

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 23 Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc...

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc...sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore previste all'art. 34 lett. E del presente Regolamento.

Art. 24 Occupazioni con tende e tendoni.

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Art. 25 Affissioni.

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 26 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 28/3/1991 n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M 248 del 4/6/1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che non sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II°

Sezione 1: Disciplina delle tariffe

Art. 27 Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

In ordine alla facoltà di tassazione di alcune fattispecie di occupazione, previste dall'art. 3 della legge 28/12/1995, n. 549, la tassa:

- è dovuta per le occupazioni con tende o simili fisse o retrattili;
- è dovuta per i passi carrabili;
- è dovuta per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune.

Art. 28 Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 27 sono classificate in due categorie come da planimetria allegata.

Art. 29 Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare.

Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000mq.

Art. 30 Misurazione dell'area occupata – criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 31 Tariffe.

Le tariffe della tassa dell'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 28.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 28, in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alla tariffa giornaliera.

Per le occupazioni temporanee di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20%.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 32 del presente regolamento.

Art. 32 Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
- b) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90%;
- c) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50%;
- d) per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta del 70%;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 33 Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggior ammontare del

tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta.

In tal caso il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento in 4 rate annuali uguali deve essere anticipato.

La tassa, se di importo superiore a L. 500.000 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 34 Esenzioni dalla tassa.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- e) occupazione di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare utilizzano il passo carraio;
- l) occupazioni di spazi non eccedenti i 10 mq. per manifestazioni o iniziative a carattere politico.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Art. 35 Non applicazione della tassa.

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello Stato nonché alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285.
2. La tassa non si applica alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci previste dall'art. 47 comma 2 bis del D.Lgs 507/93 come modificato dal D.Lgs 28 dicembre 1993 n. 566.
3. La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo del manto stradale.

Art. 36 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 37 Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P 3/3/1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24/11/1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 38 Il Funzionario Responsabile.

La Giunta Municipale designa, quale Responsabile per le funzioni ed i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, un funzionario appartenente al Settore "Tributi", il quale può anche rappresentare in Comune in sede contenziosa. Resta esclusa dalla responsabilità del suddetto funzionario la sola applicazione della tassa ed il versamento diretto per le occupazioni temporanee, ed i relativi controlli, tale responsabilità viene attribuita al Funzionario del Settore di Polizia Municipale.

Art. 39 Rinvio ad altre disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 40 Pubblicità del Regolamento.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché nel possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 41 Variazioni del Regolamento.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 42 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi ed entra in vigore il giorno 01/01/96.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Capo II del DLGS 15 novembre 1993, n. 507)

TARIFFE
In vigore dal 1° gennaio 2002

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.
Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima € **20,66**
Categoria seconda € **17,56**

B) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima € **6,20**
Categoria seconda € **5,27**

C) Occupazioni con passi carrabili anche quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima € **10,33**
Categoria seconda € **8,78**

D) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima € **10,33**
Categoria seconda € **8,78**

E) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%)

Categoria prima € **2,07**
Categoria seconda € **1,76**

F) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata sulla base del numero delle utenze della società erogatrice del pubblico servizio per la tariffa pari a (1)..... € **0,77**

G) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato € **10,33**
Zona limitrofa € **7,75**

H) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 30,99
Zona limitrofa	€ 25,82

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo in relazione alle ore di effettiva occupazione e per ogni singola fattispecie di occupazione.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	€ 1,03
Categoria seconda	€ 0,93

In rapporto all'orario dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

Categoria prima:

1. dalle ore 7,30 alle ore 13,30	€ 0,37
2. dalle ore 13,30 alle ore 21,30	€ 0,35
3. dalle ore 21,30 alle ore 7,30	€ 0,31

Categoria seconda:

1. dalle ore 7,30 alle ore 13,30	€ 0,36
2. dalle ore 13,30 alle ore 21,30	€ 0,33
3. dalle ore 21,30 alle ore 7,30	€ 0,24

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

M) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera L) ridotta del 70%.

N) per le occupazioni effettuate per fiere e festeggiamenti la tariffa è quella indicata alla lettera L).

O) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50%.

P) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera L) è ridotta dell'80%.

Q) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, comma 1, la tariffa di cui alla lettera L) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

R) Per le occupazioni realizzare per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera L) sono ridotte del 50%

S) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera L) è ridotta dell'80%.

T) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima	€ 10,33
Categoria seconda	€ 5,16

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:

Categoria prima	€ 15,49
Categoria seconda	€ 7,75

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA a)

1) fino a 90 gg. (+ 30%)

Categoria prima	€ 13,43
Categoria seconda	€ 6,71

2) oltre i 90 gg. E fino a 180 gg. (+ 50%)

Categoria prima	€ 15,49
Categoria seconda	€ 7,75

3) di durata superiore a 180 gg. (+ 100%)

Categoria prima	€ 20,66
Categoria seconda	€ 10,33

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b)

1) fino a 90 gg. (+ 30%)

Categoria prima	€ 20,14
Categoria seconda	€ 10,07

2) oltre i 90 gg. E fino a 180 gg. (+ 50%)

Categoria prima	€ 23,24
Categoria seconda	€ 11,62

3) di durata superiore a 180 gg. (+ 100%)

Categoria prima	€ 30,99
Categoria seconda	€ 15,49

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

In ogni caso le tariffe sopra determinate non potranno essere inferiori, pur applicando qualsiasi forma di riduzione connessa alle particolari categorie dell'area occupata o alla specifica fattispecie impositiva, a € 0,08 al metro quadrato e per giorno.

 (1) Le tariffe sono quelle contenute nell'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il comune indicherà la tariffa fissata per la classe di appartenenza. La provincia dovrà invece precisare che la tassa è pari al 20% della tassa complessivamente determinata nei comuni compresi nell'ambito territoriale della provincia.,

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.